

SVIZZERA



In tema di riconoscimento della qualifica di ingegnere in Svizzera, è necessario premettere che, in virtù dell'allegato III dell'ALC – Accordo sulla libera circolazione, la direttiva 2005/36/CE – ad esclusione delle marginali modifiche introdotte nel 2013 - si applica anche alla Svizzera, la quale partecipa pertanto al sistema di riconoscimento delle professioni regolamentate introdotto nell'unione europea. Anche in questi casi, si applicano le due procedure diversificate previste dalla direttiva per coloro che intendono stabilirsi in modo permanente e per i prestatori di servizi occasionali che desiderano svolgere un'attività regolamentata a titolo occasionale: per ciò che specificatamente attiene alle due summenzionate procedure, si rimanda alla sezione relativa alla disciplina generale del diritto europeo.

La Svizzera politicamente è uno Stato Federale diviso in 26 Land Regionali chiamati [Cantoni](#), lo Stato è di natura federale, i singoli cantoni godono di ampia autonomia anche linguistica e possono dotarsi di legislazioni proprie per quanto riguarda la formazione e l'esercizio delle professioni. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è infatti di competenza dei singoli Cantoni.

La Svizzera politicamente è uno Stato Federale diviso in 26 Land Regionali chiamati Cantoni, lo Stato è di natura federale, i singoli cantoni godono di ampia autonomia anche linguistica e possono dotarsi di legislazioni proprie per quanto riguarda la formazione e l'esercizio delle professioni. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è infatti di competenza dei singoli Cantoni.

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN SVIZZERA

La professione di ingegnere non è oggetto di una regolamentazione federale a sé. In Svizzera infatti l'esercizio della professione di ingegnere rientra nella sfera di competenze dei Cantoni. Alcuni Cantoni regolamentano la professione solo di ingegnere civile/edile (eccezion fatta per il Canton Ticino che ha una normativa anche per le altre specializzazioni) e richiedono un riconoscimento ufficiale delle qualifiche professionali. Altri Cantoni invece, soprattutto nella Svizzera tedesca, non pongono alcuna condizione all'esercizio della professione di ingegnere.

Fa eccezione la professione **di ingegnere geometra patentato**, regolamentata a livello nazionale, che è di competenza esclusiva della Commissione federale Catastale preposta (Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali Misurazione ufficiale et catasto RDPP) in quanto **alcuni aspetti di questa attività**

professionale attengono all'esercizio dei pubblici poteri e per questo motivo i compiti corrispondenti non possono essere affidati a cittadini di altri Paesi.

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI REGOLE GENERALI

Per esercitare la professione di ingegnere in Svizzera occorre essere in possesso di una laurea (Bachelor o Master) rilasciata da una scuola universitaria svizzera; ovviamente anche un titolo estero riconosciuto permette di acquisire i medesimi diritti di cui beneficia il titolare di un titolo svizzero.

Il riconoscimento del titolo accademico estero è obbligatorio solo nei 6 cantoni (Canton Ticino, Neuchatel, Ginevra, Vaud, Lucerna e Friburgo) in cui la professione è regolamentata, **negli altri 20 cantoni l'esercizio della professione è libero ma è consigliabile sempre raccordarsi con gli uffici competenti** per ottenere informazioni inerenti all' esercizio della professione ed al mercato del lavoro.

Nei 6 Cantoni dove è necessario il riconoscimento del titolo accademico bisogna avviare la procedura presso la SEFRI. La **SEFRI è la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione** e si occupa della valutazione dei percorsi di studio esteri e li equipara ai percorsi svizzeri corrispondenti.

Nei 20 cantoni dove la professione di ingegnere **non è regolamentata il portale delle università <https://www.swissuniversities.ch/it/> svolge attività di raccordo fornendo raccomandazioni inerenti ai rapporti di lavoro e facilitando le interazioni tra i professionisti ed il mercato del lavoro**

In tutto il territorio elvetico in alcuni casi particolari, solo dove chiesto esplicitamente o per la firma di lavori pubblici potrebbe essere necessario come requisito l'iscrizione nel registro REG (Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, architettura ed ambiente) Le attività del REG vertono sulla tenuta di un registro dei professionisti certificati nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'industria e dell'ambiente. **Questo ente non si occupa del riconoscimento in senso stretto dei titoli accademici, bensì mette a disposizione dei professionisti procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello Bachelor abilitante a una professione) e C10 (livello delle Scuole Superiori di Specializzazione).** E' sempre consigliabile prendere contatti con il REG e verificare se è necessaria l'iscrizione al registro per la prestazione che si intende svolgere nel Cantone.

PROFESSIONE REGOLAMENTATA REGOLE CANTONALI

Cinque Cantoni (Neuchatel, Ginevra, Vaud, Lucerna e Friburgo) regolamentano esclusivamente la professione di ingegnere civile/edile; per esercitare questa specializzazione è necessario il riconoscimento del titolo accademico presso la SEFRI, l'esercizio delle altre specializzazioni è libero. Il Canton Ticinino ha un regolamento a se anche per le altre specializzazioni di ingegnere ed un organo territoriale a cui bisogna essere necessariamente iscritti, **una volta ottenuto il riconoscimento presso la SEFRI: l'Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA).**

Nel Cantone Ticino infatti bisogna essere titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere civile rilasciata dall'Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA) a cui gli ingegneri devono rivolgersi una volta ottenuto il riconoscimento presso la SEFRI. Detta autorizzazione è richiesta esplicitamente per dirigere e firmare i lavori (art. 4 della legge edilizia cantonale secondo capoverso: *"I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA"*). L'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere civile è richiesta indipendentemente dalla durata prevista della prestazione. Inoltre, oltre all'ingegneria civile sono soggetti ad autorizzazione i settori seguenti: - tecnologia e industria; - acqua, aria e suolo. Altri ambiti, come quello relativo alle life sciences applicate al settore sanitario, o quello della ricerca medica (ingegneria biomedica), non sono regolamentati.

ORDINI, UFFICI AMMINISTRATIVI, SCUOLE DI FORMAZIONE ED ALTRI ENTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. (Si occupa di riconoscimento ed equipollenza dei titoli accademici)

La SEFRI è l'autorità preposta al riconoscimento dei titoli accademici nel settore della formazione professionale e delle scuole universitarie. Applicando la direttiva 2005/36/CE e l'O-LPSU (Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero) stabilisce le equivalenze in relazione ai diplomi di Bachelor e di Master rilasciati dalle scuole universitarie svizzere.

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home.html>

REG Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, architettura ed ambiente

Le attività del REG vertono sulla tenuta di un registro dei professionisti nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'industria e dell'ambiente. L'ente gestisce l'elenco delle persone che esercitano una delle professioni riconosciute adempiendo ai requisiti del REG; l'elenco è accessibile al pubblico. Il REG **non si occupa del riconoscimento in senso stretto dei titoli accademici, bensì mette a disposizione dei professionisti procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello Bachelor abilitante a una professione) e C10 (livello 10 delle scuole specializzate superiori Scuola Superiore di Specializzazione)**. E' consigliabile, ma non **sempre** obbligatorio, interfacciarsi con il REG ed ottenere l'iscrizione al Registro.

<https://reg.ch/it/reconnaissance-de-qualifications-professionnelles-etrangeres/>

Il portale <https://www.swissuniversities.ch/it/> offre un servizio di consulenza e fornisce indicazioni sul mondo del lavoro e delle professioni per quei Cantoni in cui la professione non è riconosciuta.

Per quanto riguarda il Cantone Ticino l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA), fornisce ogni tipo di informazione per il riconoscimento del titolo e la formulazione della domanda.

https://www.otia.ch/riconoscimento_otia/presentazione.cfm

PROCEDURA GENERALE E FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO SIA IN CASO DI STABILIMENTO CHE IN CASO DI PRESTAZIONE TEMPORANEA (FINO A 90 GIORNI IN UN ANNO SOLARE)

Sono previste procedure diverse a seconda del tipo di attività che si intende svolgere: attività permanente (rientrano in questa categoria anche i professionisti frontalieri) prestazione di servizio fino a 90 a giorni in un anno solare e **partecipazione ad appalti pubblici**.

a. In caso di sede permanente in Svizzera

Situazione	Autorità in grado di intervenire con maggiore efficacia	Finalità ⁷	Tempo necessario
Ingegnere di uno Stato dell'UE/dell'AELS pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Stato di origine. Ingegnere di uno Stato terzo, pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Stato di origine.	SEFRI www.sbf.admin.ch/diploma Portale online www.sbf.admin.ch/becc	Procedura di riconoscimento con confronto delle formazioni.	Di regola 3-4 mesi, esclusi gli eventuali provvedimenti di compensazione.
Ingegnere (di qualsiasi cittadinanza) che intende esercitare in un Cantone in cui la professione non viene regolamentata.	swissuniversities www.swissuniversities.ch > Servizi > Riconoscimento / Swiss ENIC	swissuniversities emana raccomandazioni inerenti al mercato del lavoro, dirette principalmente a facilitare i contatti con i datori di lavoro (soltanto per i Cantoni che non regolamentano l'attività).	Di regola 2-3 settimane.
Ingegnere (di qualsiasi cittadinanza), indipendentemente dal Cantone in cui la professione viene esercitata.	REG www.reg.ch > Registri > Iscrizione	A seconda della situazione specifica del richiedente, il REG propone procedure di registrazione con esami ⁸ . Si tratta di procedure che possono essere svolte indipendentemente dalla regolamentazione vigente nel Cantone interessato.	Diversi mesi, a dipendenza del tipo di dossier.

E' dunque consigliabile se si intende svolgere la professione di ingegnere stabilmente in uno dei Cantoni svizzeri contattare anche gli uffici del REG al fine ottenere consulenza sulla propria professione e, qualora fosse necessario, l'iscrizione al Registro dei professionisti nei rami dell'ingegneria, architettura ed ambiente

b. In caso di prestazione di servizi da parte di ingegneri dell'UE (fino a 90 giorni in un anno solare)

Un ingegnere intenzionato a fornire servizi in un Cantone che regola l'attività, ha l'obbligo di svolgere la procedura di dichiarazione della SEFRI (www.sbf.admin.ch/dichiarazione). Questa procedura prevede la compilazione, e l'invio per posta alla SEFRI, di un modulo disponibile online. Quando la SEFRI è in possesso della dichiarazione completa, la trasmette direttamente all'autorità cantonale competente.

c. In caso di appalti pubblici

Se un ingegnere straniero necessita di una certificazione delle qualifiche professionali per la partecipazione ai bandi pubblici deve rivolgersi al REG, che rilascia attestati utili ai fini della partecipazione a bandi di concorso SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (<http://reg.ch/it/attestation-2/>). La procedura dura all'incirca due settimane.

Le diverse procedure di riconoscimento, nonché l'iscrizione al REG sono abbastanza complesse e possono richiedere alcuni mesi dunque si devono seguire attentamente le indicazioni che vengono fornite dagli uffici e dagli enti competenti.

PROCEDURA PRESSO LA SEFRI:

PROCEDURA FINO A 90 GIORNI LAVORATIVI IN UN ANNO SOLARE:

1. Registrazione dei dati nel sistema online della SEFRI

Sistema online della SEFRI <https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login&language=it>

Per avviare una procedura di dichiarazione occorre creare un account personale nel sistema online e inserire tutti i dati, dopodiché il sistema genererà un modulo.

SEFRI :

TEL +41 58 462 28 26

EMAIL: Kontaktstelle@sbfi.admin.ch

2. Invio della dichiarazione

Il modulo, stampato e firmato, va inviato per posta ordinaria unitamente ai documenti richiesti al seguente indirizzo:

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Centro di dichiarazione
Unità IBQ
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna
Svizzera

Non appena la SEFRI avrà ricevuto il dossier completo, inizierà a decorrere il termine di un mese. Il Centro di dichiarazione esamina la dichiarazione e i documenti allegati e li trasmette senza indugio all'autorità federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Se il dossier è incompleto, la dichiarazione risulterà come non consegnata. Ciò significa che il termine non inizierà a decorrere. In questo caso il dossier viene rinviato al mittente con l'indicazione dei documenti mancanti.

3. Verifica delle qualifiche professionali da parte delle autorità federali o cantonali competenti

La verifica delle qualifiche professionali si basa sulle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. L'autorità competente comunica al prestatore di servizi il risultato della verifica entro un mese dalla ricezione della dichiarazione. Se le qualifiche professionali attestate presentano una differenza sostanziale rispetto ai requisiti richiesti in Svizzera per l'esercizio della relativa professione regolamentata, l'autorità competente prescrive una prova attitudinale.

4. Sospensione

Chi ha presentato una dichiarazione viene informato entro un mese se l'esame del suo dossier durerà più del previsto perché, per esempio, mancano determinate informazioni sul contenuto della formazione estera o alcuni documenti importanti non sembrano essere del tutto aggiornati. L'autorità competente può sospendere la procedura fino alla ricezione dei documenti necessari per prendere la decisione.

5. Inizio dell'attività professionale

I prestatori di servizi possono lavorare in Svizzera non appena ricevono **il nulla osta** dall'autorità competente.

6. Rinnovo della dichiarazione

La dichiarazione deve essere rinnovata per ogni anno civile. Anche il rinnovo deve essere effettuato mediante la procedura online della SEFRI.

Il rinnovo non può essere inoltrato prima di ottobre dell'anno successivo.

Importante: il professionista è **legalmente tenuto** a indicare eventuali modifiche rispetto ai dati dichiarati e a fornire i documenti richiesti.

Documentazione necessaria

Il professionista deve presentare i seguenti documenti:

- Modulo del sistema online integralmente compilato e sottoscritto
- Prova della **nazionalità** (copia del passaporto o del documento di identità)

- Attestazione recente (emessa da non più di tre mesi), in originale o copia autenticata, che certifica il **domicilio legale** in uno Stato membro dell'UE/AELS **per l'esercizio della professione**: l'autorità competente nello Stato di residenza deve attestare che il prestatore può effettivamente e legalmente esercitare l'attività interessata. Dall'attestazione deve risultare che, al momento della dichiarazione, il prestatore non incorre in **alcun divieto, anche temporaneo, di esercitare l'attività**. Per sapere quale autorità è competente per il rilascio di questa attestazione il prestatore può rivolgersi al centro di contatto del suo Paese di residenza.
- Copia autenticata della prova del proprio titolo accademico
- Prova del pagamento della tassa amministrativa di 90 franchi.

Traduzione

I documenti devono essere tradotti in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano) da un traduttore accreditato. Per Maggiori informazioni consultare il sito dell'Associazione Svizzera dei Traduttori, Terminologi e Interpreti (ASTTI).

Inoltre, tutti i prestatori di servizi dell'UE/AELS sono soggetti all'obbligo di notifica per attività lucrativa breve presso la SEM - Segreteria di Stato della migrazione. La notifica va effettuata entro otto giorni dall'inizio dell'attività tramite il modulo ufficiale disponibile sul sito internet https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html.

Costi

Tassa amministrativa

La tassa amministrativa per coprire i costi procedurali del centro della SEFRI preposto alla dichiarazione ammonta a 90 franchi (82 euro). Il rinnovo della dichiarazione è invece gratuito.

Altri costi

A seconda del lavoro svolto, le autorità applicano altre tasse amministrative, per esempio per la verifica delle qualifiche professionali, per la prova attitudinale ecc.

Procedura di riconoscimento in caso di "stabilimento in Svizzera" (piu' di 90 giorni lavorativi in un anno solare)

Procedura

1. Inserimento dei dati sul portale online (BeCC)

I dati **devono** essere inseriti online. Prima di tutto, andrà quindi creato un **account personale**, per poi procedere all'inserimento. Dopo aver completato questo passaggio, i documenti saranno caricati sul server e la richiesta sarà inoltrata per una valutazione preliminare.

Guida alla registrazione e login al portale online

Portale online della SEFRI: <https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login&language=it>

2. Esame e valutazione preliminare della SEFRI

La SEFRI procede a una prima valutazione dei documenti caricati e informa il richiedente sui passaggi successivi, sulle modalità e sui costi della procedura, invitandolo se necessario a fornire documenti aggiuntivi.

3. Esame e valutazione di merito della domanda da parte della SEFRI

Dopo aver ricevuto tutta la documentazione richiesta e la ricevuta di pagamento della tassa amministrativa, la SEFRI esamina e valuta la richiesta, avvalendosi eventualmente di esperti.

4. Decisione della SEFRI

Dopo aver esaminato tutta la documentazione, la SEFRI invia per posta raccomandata la decisione scritta. Nell'ambito della procedura di riconoscimento dei diplomi e dei certificati conseguiti all'estero non vengono rilasciati diplomi né certificati. Se, nel caso di una professione regolamentata, la SEFRI dovesse constatare notevoli differenze tra la formazione estera e quella svizzera in termini di durata o contenuti, è possibile ricorrere a delle misure di compensazione (prova attitudinale o tirocinio di adattamento con eventuale formazione complementare). **Una volta adottate le misure indicate, si potrà chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo.**

Attestazione del livello

L'attestazione del livello è una dichiarazione della SEFRI per scuole, futuri datori di lavoro e autorità, sull'inquadramento del diploma o del certificato estero nel sistema di formazione svizzero. Per le professioni non regolamentate la SEFRI consiglia un'attestazione del livello dato che, per poter esercitare in Svizzera, non è necessario un riconoscimento. Sono infatti i datori di lavoro stessi a decidere se prendere o meno in considerazione un candidato, con o senza formazione.

Riconoscimento (equipollenza)

Il riconoscimento è necessario nel caso di professioni regolamentate perché, per poterle esercitare, la legge richiede il possesso di un determinato diploma o titolo. Tramite il riconoscimento, la SEFRI certifica l'equipollenza del diploma o titolo estero con uno svizzero. La verifica dell'equipollenza si fonda sui criteri stabiliti nelle basi legali di riferimento.

Durata

La SEFRI esamina soltanto le domande complete di tutta la documentazione richiesta, previamente caricata online. **Il trattamento del dossier può durare fino a quattro mesi per le professioni regolamentate** e protrarsi se servono ulteriori chiarimenti

Tassa amministrativa

La tassa amministrativa per l'attestazione del livello ammonta a 150 Franchi (136 euro), per il riconoscimento (equipollenza) con procedura semplificata a 300 Franchi (271 Euro) e a 550 Franchi (497 Euro) qualora sia necessario un esame più approfondito della documentazione. La tassa amministrativa è da corrispondere sia in caso di **esito positivo che negativo della istanza.**

Copie autenticate e traduzioni

Oltre alla tassa amministrativa, il richiedente dovrà infatti farsi carico anche dei costi per le copie autenticate e per la traduzione dei documenti, dei diplomi, dei certificati e dei programmi di formazione.

Misure di compensazione

Se la SEFRI dovesse constatare notevoli differenze tra la formazione estera e quella svizzera in termini di durata o contenuti, è possibile ricorrere a misure di compensazione (**prova attitudinale o tirocinio di adattamento con eventuale formazione complementare**). I costi sono a carico del richiedente.

AUTORITA' CANTONALI COMPETENTI PER I SINGOLI CANTONI DOVE LA PROFESSIONE E' RICONOSCIUTA:

Gli ordini dei singoli Cantoni offrono servizi di consulenza attraverso il riconoscimento del proprio titolo professionale e l'esercizio della professione.

Cantone di Vaud:

Centrale des autorisations de construire CAMAC

Pl. de la Riponne 10

CH-1014 Losanna

tel. (0)21/316 70 21

fax (0)21/316 71 59

info.camac@vd.ch

www.camac.vd.ch

Cantone di Ginevra:

Chambre des architectes et des ingénieurs

p.a. DALE - Secrétariat général

rue de l'Hôtel-de-Ville 14

Casella postale 3880

1211 Ginevra 3

<http://www.ge.ch/mpq/>

tel. +41 (0)22 327 94 14

fax +41 (0)22 327 94 09

Cantone di Neuchâtel

Service des bâtiments

Rue de Tivoli 5

Casella postale 55

2003 Neuchâtel

tel. 032 889 64 80

fax. 032 889 60 87

<http://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Pages/Registre-des-architectes.aspx>

Cantone di Friburgo

Service des constructions et de l'aménagement

Rue des Chanoines 17

Casella postale

1701 Friburgo

<http://admin.fr.ch/seca/fr/pub/dokumentation.htm>

Bau- und Raumplanungsamt

Chorherrengass 17

Casella postale

1701 Friburgo

<http://admin.fr.ch/seca/de/pub/dokumentation.htm>

Cantone Ticino

OTIA

Piazza Nosetto 3

CH-6500 Bellinzona

tel. 091 825 55 56

fax 091 825 55 58

www.otia.ch/albo/richiesta_autorizzazione.cfm

autorizzazioni@otia.ch

ISCRIZIONE AL REG:

<https://reg.ch/it/registres/inscriptions/documents-fournir/>

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE:

(REGOLAMENTO B1 ART. 4 / NUOVO DAL 10.05.2019)

PER TUTTE LE PROCEDURE

elettronicamente in formato PDF (max. 25 MB pro doc.) e per posta, in formato A4, legato e in tre esemplari fornire i seguenti documenti:

- Formulario d'iscrizione compilato online (www.reg.ch / iscrizione) ;
 - Lettera di motivazione contenente delucidazioni a sostegno dell'iscrizione nel REG;
 - Certificati di formazione (titoli, diplomi, certificati d'esame, dalla fine della formazione obbligatoria) e sussidiariamente complemento dei diplomi, attestato di equivalenza del SEFRI per i diplomi esteri (<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri.html>), etc.)
 - Curriculum chiaro e convincente con i dati personali e le informazioni riguardanti le esperienze professionali ;
 - Un portfolio che documenti il percorso professionale: formazione, pratica professionale, le conoscenze e le capacità acquisite, evidenziando i contributi personali e i traguardi raggiunti .
-

Solo per posta ordinaria:

Formulario presente sul sito compilato e firmato, in versione cartacea da spedire al REG;

PER LE PROCEDURE D'ESAME

elettronicamente in formato PDF (25 MB pro doc.) e per posta, in formato A4, legato e in tre esemplare fornire i seguenti documenti:

- 3 progetti / lavori presentati in dettaglio, compresa la descrizione delle prestazioni personali, inclusi tutti i documenti utili e necessari, il tutto in 3 esemplari.
 - Gli indirizzi completi di tre professionisti di riferimento nel settore in questione e con le qualifiche corrispondenti, uno dei quali dev'essere iscritto nel REG. Datori di lavoro, partner aziendali o collaboratori del candidato non verranno presi in considerazione. Circostanze particolari possono eccezionalmente portare ad una esenzione.
-

solo elettronicamente:

-
- Una breve presentazione in formato Pdf (1 documento) max. 15 min./ risp. 12 pag. (formato orizzontale), contenente una descrizione strutturata del CV e del portfolio
-